

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 (in Suppl. ordinario n. 162, alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 227). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

Emano il seguente decreto legislativo:

DECRETO [parte 1 di 2]

ARTICOLO UNICO

Articolo unico.

1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.

TESTO UNICO [parte 2 di 2]

PARTE I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO N.1

Oggetto.

Art. 1

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

ARTICOLO N.2

Ambito di applicazione.

Art. 2

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le Comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni (1).
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

(1) Vedi l' articolo 3, commi 16 e 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo 1, comma 66 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'articolo 1 commi 198 e 201 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 gli enti locali possono istituire, mediante apposite convenzioni

uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

ARTICOLO N.3

Autonomia dei comuni e delle province.

Art. 3

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ARTICOLO N.4

Sistema regionale delle autonomie locali.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle Comunità montane, in base ai principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

ARTICOLO N.5

Programmazione regionale e locale.

Art. 5

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

ARTICOLO N.6

Statuti comunali e provinciali.

Art. 6

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti (1).
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
- (1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 23 novembre 2012, n. 215. Vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 1.

ARTICOLO N.7

Regolamenti.

Art. 7

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

ART. 7 bis (Sanzioni amministrative (1))

ART. 8 (Partecipazione popolare.)

ART. 9 (Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale.)

ART. 10 (Diritto di accesso e di informazione.)

ART. 11 (Difensore civico (1).)

ART. 12 (Sistemi informativi e statistici.)

TITOLO

II

SOGGETTI

CAPO

I

COMUNE

ART. 13 (Funzioni.)

ART. 14 (Compiti del comune per servizi di competenza statale.)

ART. 15 (Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni.)

ART. 16 (Municipi.)

ART. 17 (Circoscrizioni di decentramento comunale (1) (A).)

ART. 18 (Titolo di città.)

CAPO

II

PROVINCIA

ART. 19 (Funzioni (1).)

ART. 20 (Compiti di programmazione.)

ART. 21 (Revisione delle circoscrizioni provinciali (1))

CAPO

III

AREE METROPOLITANE

ART. 22 (Aree metropolitane (1).)
ART. 23 (Città metropolitane (1).)
ART. 24 (Esercizio coordinato di funzioni.)
ART. 25 (Revisione delle circoscrizioni comunali.)
ART. 26 (Norma transitoria.)

CAPO
COMUNITÀ MONTANE

IV

ART. 27 (Natura e ruolo (1)..)
ART. 28 (Funzioni.)
ART. 29 (Comunità isolate o di arcipelago (1) .)

CAPO
FORME ASSOCIATIVE

V

ART. 30 (Convenzioni.)
ART. 31 (Consorzi (1) (2).)
ART. 32 (Unioni di comuni (1) (2).)
ART. 33 (Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni (1).)
ART. 34 (Accordi di programma (1).)
ART. 35 (Norma transitoria.)

TITOLO III
ORGANI

CAPO I
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

ARTICOLO N.36

Organi di governo.

Art. 36

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.

ARTICOLO N.37

Composizione dei consigli.

Art. 37

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
 - a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
 - b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
 - c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
 - d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
 - e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
 - f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
 - h) da 12 membri negli altri comuni (1).
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
 - a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
 - b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
 - c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
 - d) da 24 membri nelle altre province (2).
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.
- 4 La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

(1) Per la composizione e l'elezione del Consiglio comunale vedi l' articolo 2, comma 184, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e l'articolo 16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

(2) Per la composizione e l'elezione del Consiglio provinciale vedi l'articolo 15, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e l'articolo 23, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ARTICOLO N.38

Consigli comunali e provinciali.

Art. 38

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti (1).

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 (2) .

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

(1) Comma modificato dall'articolo 16, comma 19, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(2) Comma modificato dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 29 marzo 2004 n. 80 , convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2004, n. 140.

ARTICOLO N.39

Presidenza dei consigli comunali e provinciali.

Art. 39

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'art. 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

ARTICOLO N.40

Convocazione della prima seduta del consiglio.

Art. 40

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

ARTICOLO N.41

Adempimenti della prima seduta.

Art. 41

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

ARTICOLO N.41 bis

Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo (1)

Art. 41-bis.

- [1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalita' di pubblicita' e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonche' all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa' quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
2. Gli enti locali sono altresi' tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .] (2)

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174.

(2) Articolo abrogato dall' articolo 53, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

ARTICOLO N.42

Attribuzioni dei consigli.

Art. 42

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salvo l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - (1)
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari (2);
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
(1) Lettera modificata dall'art. 35, comma 12, lettera b), della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 .
(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO N.43

Diritti dei consiglieri.

Art. 43

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

ARTICOLO N.44

Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.

Art. 44

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

ARTICOLO N.45

Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 45

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

ARTICOLO N.46

Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.

Art. 46

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione (1).
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 23 novembre 2012, n. 215.

ARTICOLO N.47

Composizione delle giunte.

Art. 47

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità (1).
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
 - a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con effetto a decorrere dalle elezioni amministrative locali successive alla modifica.

ARTICOLO N.48

Competenze delle giunte.

Art. 48

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti (1).

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

(1) Comma modificato dall'articolo 16, comma 20, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

ARTICOLO N.49

Pareri dei responsabili dei servizi (1).

Art. 49

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

(1) Articolo sostituito l'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

ARTICOLO N.50

Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

Art. 50

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali (1).

6. In caso di emergenza che interessa il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (2).
- 7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonche' dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (3).
- 7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico (4).
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonchè dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia da portare a tracolla.
- (1) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 1), del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.
- (2) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 2), del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.
- (3) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 2), del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.
- (4) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 2-bis), del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.

ARTICOLO N.51

Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati.

Art. 51

- Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
- Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
- é consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ARTICOLO N.52

Mozione di sfiducia.

Art. 52

- Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
- Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza

computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141.

ARTICOLO N.53

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.

Art. 53

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonchè delle rispettive giunte.

ARTICOLO N.54

Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale (1)

Art. 54

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione (2).
4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a tutelare l'integrita' fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare [le situazioni che favoriscono] l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattanaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti (3).
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
- 5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato;
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto , ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni per accettare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (4).

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall' articolo 14 , il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

(1) Articolo sostituito dall' articolo 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 , convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125 .

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, n. 115 (in Gazz. Uff., 13 aprile, n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».

(3) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), punto 1), del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.

(4) Comma sostituito dall' articolo 8, comma 1, del D.L. 12 novembre 2010 n. 187 , convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010, n. 217

CAPO II

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

ART. 55 (Elettorato passivo.)

ART. 56 (Requisiti della candidatura.)

ART. 57 (Obbligo di opzione.)

ART. 58 (Cause ostative alla candidatura.)

ART. 59 (Sospensione e decadenza di diritto.)

ART. 60 (Ineleggibilità.)

ART. 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia (1)

ART. 62 (Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia.

ART. 63 (Incompatibilità.)

ART. 64 (Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta.)

ART. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale (1).)

ART. 66 (Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.)

ART. 67 (Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità.)

ART. 68 (Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità.)

ART. 69 (Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.)

ART. 70 (Azione popolare.)

CAPO III

SISTEMA ELETTORALE

ART. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti (A).)

ART. 72 (Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.)

ART. 73 (Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (A).)

ART. 74 (Elezione del presidente della provincia.)

ART. 75 (Elezione del consiglio provinciale.)

ART. 76 (Anagrafe degli amministratori locali e regionali.)

CAPO IV

STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

ART. 77 (Definizione di amministratore locale.)

ART. 78 (Doveri e condizione giuridica.)

ART. 79 (Permessi e licenze.)

ART. 80 (Oneri per permessi retribuiti.)

ART. 81 (Aspettative (1).)

ART. 82 (Indennità.)

ART. 83 (Divieto di cumulo (1).)

ART. 84 (Rimborso delle spese di viaggio (1).)

ART. 85 (Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.)

ART. 86 (Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.)

)

ART. 87 (Consigli di amministrazione delle aziende speciali.)

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

ART. 88 (Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali.)

ART. 89 (Fonti.)

ART. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica.)

ART. 91 (Assunzioni.)

ART. 92 (Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.)

ART. 93 (Responsabilità patrimoniale.)

ART. 94 (Responsabilità disciplinare.)

ART. 95 (Dati sul personale degli enti locali.)

ART. 96 (Riduzione degli organismi collegiali.)

CAPO II

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

ART. 97 (Ruolo e funzioni.)

ART. 98 (Albo nazionale.)

ART. 99 (Nomina.)

ART. 100 (Revoca.)

ART. 101 (Disponibilità e mobilità .)

ART. 102 ([Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.)

ART. 103 ([Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma.)

ART. 104 (Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali.)

ART. 105 (Regioni a statuto speciale.)

ART. 106 (Disposizioni finali e transitorie.)

CAPO III

DIRIGENZA ED INCARICHI

ART. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza.)

ART. 108 (Direttore generale.)

ART. 109 (Conferimento di funzioni dirigenziali.)

ART. 110 (Incarichi a contratto.)

ART. 111 (Adeguamento della disciplina della dirigenza.)

TITOLO V

SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI.

ART. 112 (Servizi pubblici locali.)

ART. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (1) (2))
ART. 113 bis (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (1) (2))
ART. 114 (Aziende speciali ed istituzioni.)
ART. 115 (Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni.)
ART. 116 (Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali.)
ART. 117 (Tariffe dei servizi.)
ART. 118 (Regime del trasferimento di beni.)
ART. 119 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni.)
ART. 120 (Società di trasformazione urbana.)
ART. 121 (Occupazione d'urgenza di immobili.)
ART. 122 (Lavori socialmente utili.)
ART. 123 (Norma transitoria.)

TITOLO VI CONTROLLI

CAPO I CONTROLLO SUGLI ATTI

ART. 124 (Pubblicazione delle deliberazioni.)
ART. 125 (Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo.)
ART. 126 (Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità.)
ART. 127 (Controllo eventuale.)
ART. 128 (Comitato regionale di controllo (1) .)
ART. 129 (Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo (1).)
ART. 130 (Composizione del comitato (1).)
ART. 131 (Incompatibilità ed ineleggibilità (1).)
ART. 132 (Funzionamento del comitato (1).)
ART. 133 (Modalità del controllo preventivo di legittimità (1).)
ART. 134 (Esecutività delle deliberazioni (1).)
ART. 135 (Comunicazione deliberazioni al prefetto.)
ART. 136 (Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.)
ART. 137 (Poteri sostitutivi del Governo.)
ART. 138 (Annullamento straordinario.)
ART. 139 (Pareri obbligatori.)
ART. 140 (Norma finale.)

CAPO II CONTROLLO SUGLI ORGANI

ART. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.)
ART. 142 (Rimozione e sospensione di amministratori locali.)
ART. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti (1) (2) (3).)
ART. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio.)
ART. 145 (Gestione straordinaria.)
ART. 145 bis (Gestione finanziaria (1))
ART. 146 (Norma finale.)

CAPO III CONTROLLI INTERNI

ART. 147 (Tipologia dei controlli interni (1).)
ART. 147 bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile (1).)
ART. 147 ter (Controllo strategico (1).)
ART. 147 quater (Controlli sulle società partecipate non quotate (1).)
ART. 147 quinque (Controllo sugli equilibri finanziari (1).)

CAPO IV

CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE

ART. 148 (Controlli esterni (1) (2).)

ART. 148 bis (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali)

PARTE II

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 149 (Princìpi generali in materia di finanza propria e derivata.)

ART. 150 (Princìpi in materia di ordinamento finanziario e contabile.)

ART. 151 (Principi generali (1))

ART. 152 (Regolamento di contabilità.)

ART. 153 (Servizio economico-finanziario.)

ART. 154 (Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.)

ART. 155 (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (1).)

ART. 156 (Classi demografiche e popolazione residente (1) .)

ART. 157 (Consolidamento dei conti pubblici.)

ART. 158 (Rendiconto dei contributi straordinari.)

ART. 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali.)

ART. 160 (Approvazione di modelli e schemi contabili.)

ART. 161 (Certificazioni di bilancio (1).)

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E BILANCI

CAPO I

PROGRAMMAZIONE

ART. 162 (Princìpi del bilancio.)

ART. 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (1))

ART. 164 (Caratteristiche del bilancio (1).)

ART. 165 (Struttura del bilancio.)

ART. 166 (Fondo di riserva .)

ART. 167 (Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali) (1))

ART. 168 (Servizi per conto di terzi e le partite di giro (1).)

ART. 169 (Piano esecutivo di gestione (1).)

ART. 170 (Documento unico di programmazione (1) (2))

ART. 171 (Bilancio pluriennale.)

ART. 172 (Altri allegati al bilancio di previsione)

ART. 173 (Valori monetari.)

CAPO II

COMPETENZE IN MATERIA DI BILANCI

ART. 174 (Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati.)

ART. 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.)

ART. 176 (Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali (1).)

ART. 177 (Competenze dei responsabili dei servizi.)

TITOLO III

GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I **ENTRATE**

ART. 178 (Fasi dell'entrata.)
ART. 179 (Accertamento (1) .)
ART. 180 (Riscossione.)
ART. 181 (Versamento.)

CAPO II **SPESE**

ART. 182 (Fasi della spesa.)
ART. 183 (Impegno di spesa.)
ART. 184 (Liquidazione della spesa.)
ART. 185 (Ordinazione e pagamento.)

CAPO III **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E RESIDUI.**

ART. 186 (Risultato contabile di amministrazione.)
ART. 187 (Composizione del risultato di amministrazione (1).)
ART. 188 (Disavanzo di amministrazione.)
ART. 189 (Residui attivi.)
ART. 190 (Residui passivi.)

CAPO IV **PRINCIPI DI GESTIONE E CONTROLLO DI GESTIONE.**

ART. 191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.)
ART. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure.)
ART. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio.)
ART. 194 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.)
ART. 195 (Utilizzo di entrate vincolate (1).)
ART. 196 (Controllo di gestione.)
ART. 197 (Modalità del controllo di gestione.)
ART. 198 (Referto del controllo di gestione.)
ART. 198 bis ((Comunicazione del referto) (1) .)

TITOLO IV **INVESTIMENTI**

CAPO I **PRINCIPI GENERALI**

ART. 199 (Fonti di finanziamento.)
ART. 200 (Gli investimenti (1).)
ART. 201 (Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario.)

CAPO II **FONTI DI FINANZIAMENTO MEDIANTE INDEBITAMENTO**

ART. 202 (Ricorso all'indebitamento.)
ART. 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento.
ART. 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui.)
ART. 205 (Attivazione di prestiti obbligazionari.)
ART. 205 bis (Contrazione di aperture di credito (1))

CAPO III
GARANZIE PER MUTUI E PRESTITI

ART. 206 (Delegazione di pagamento.)
ART. 207 (Fideiussione.)

TITOLO V
TESORERIA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 208 (Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria.)
ART. 209 (Oggetto del servizio di tesoreria.)
ART. 210 (Affidamento del servizio di tesoreria.)
ART. 211 (Responsabilità del tesoriere.)
ART. 212 (Servizio di tesoreria svolto per più enti locali.)
ART. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria (1).)

CAPO II
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

ART. 214 (Operazioni di riscossione.)
ART. 215 (Procedure per la registrazione delle entrate.)

CAPO III
PAGAMENTO DELLE SPESE

ART. 216 (Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere.)
ART. 217 (Estinzione dei mandati di pagamento.)
ART. 218 (Annotazione della quietanza.)
ART. 219 (Mandati non estinti al termine dell'esercizio.)
ART. 220 (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento.)

CAPO IV
ALTRÉ ATTIVITÀ

ART. 221 (Gestione di titoli e valori.)
ART. 222 (Anticipazioni di tesoreria (1).)

CAPO V
ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI

ART. 223 (Verifiche ordinarie di cassa.)
ART. 224 (Verifiche straordinarie di cassa.)
ART. 225 (Obblighi di documentazione e conservazione.)
ART. 226 (Conto del tesoriere.)

TITOLO VI
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

ART. 227 (Rendiconto della gestione (1).)
ART. 228 (Conto del bilancio.)
ART. 229 (Conto economico (1))

ART. 230 (Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali (1).)
ART. 231 (La relazione sulla gestione (1).)
ART. 232 (Contabilita' economico-patrimoniale (1).)
ART. 233 (Conti degli agenti contabili interni.)
ART. 233 bis (Il bilancio consolidato (1). Art. 233-bis)

TITOLO VII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 234 (Organo di revisione economico-finanziario.)
ART. 235 (Durata dell'incarico e cause di cessazione.)
ART. 236 (Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.)
ART. 237 (Funzionamento del collegio dei revisori.)
ART. 238 (Limiti all'affidamento di incarichi.)
ART. 239 (Funzioni dell'organo di revisione.)
ART. 240 (Responsabilità dell'organo di revisione.)
ART. 241 (Compenso dei revisori.)

TITOLO VIII
ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI (1) .
(1) Le disposizioni del presente titolo, non trovano più applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
CAPO I
ENTI LOCALI DEFICITARI: DISPOSIZIONI GENERALI (1).
(1) Le disposizioni del presente capo, non trovano più applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ART. 242 (Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli (1) .)
ART. 243 (Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti (1).)
ART. 243 bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (1)(2))
ART. 243 ter (Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali (1) (2) (3))
ART. 243 quater (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione (1)(2))
ART. 243 quinques (Misure per garantire la stabilita' finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (1)(2))
ART. 243 sexies (Pagamento di debiti (1))

CAPO II
ENTI LOCALI DISSESTATI: DISPOSIZIONI GENERALI (1).
(1) Le disposizioni del presente capo, non trovano più applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ART. 244 (Dissesto finanziario (1).)
ART. 245 (Soggetti della procedura di risanamento (1)..)
ART. 246 (Deliberazione di dissesto (1).)
ART. 247 (Omissione della deliberazione di dissesto (1).)
ART. 248 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto (1).)
ART. 249 (Limiti alla contrazione di nuovi mutui (1).)
ART. 250 (Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento (1).)
ART. 251 (Attivazione delle entrate proprie (1).)

CAPO III

ATTIVITÀ DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE (1) .

(1) Le disposizioni del presente capo, non trovano più applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ART. 252 (Composizione, nomina e attribuzioni (1).)

ART. 253 (Poteri organizzatori (1).)

ART. 254 (Rilevazione della massa passiva (1).)

ART. 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento (1).)

ART. 256 (Liquidazione e pagamento della massa passiva (1) (2).)

ART. 257 (Debiti non ammessi alla liquidazione (1).)

ART. 258 (Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti (1).)

CAPO IV

BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO (1).

(1) Le disposizioni del presente capo, non trovano più applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ART. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1) (2).)

ART. 260 (Collocamento in disponibilità del personale eccedente (1).)

ART. 261 (Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1).)

ART. 262 (Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1).)

ART. 263 (Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche (1).)

CAPO V

PRESCRIZIONI E LIMITI CONSEGUENTI AL RISANAMENTO (1).

(1) Le disposizioni del presente capo, non trovano più applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ART. 264 (Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (1).)

ART. 265 (Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1).)

ART. 266 (Prescrizioni in materia di investimenti (1).)

ART. 267 (Prescrizioni sulla dotazione organica (1).)

ART. 268 (Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio (1).)

ART. 268 bis (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività (1) (2).)

ART. 268 ter (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis (1) (2))

ART. 269 (Modalità applicative della procedura di risanamento (1).)

PARTE III

ASSOCIAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

ART. 270 (Contributi associativi)

ART. 271 (Sedi associative.)

ART. 272 (Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo.)

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

ART. 273 (Norme transitorie.)

ART. 274 (Norme abrogate.)

ART. 275 (Norma finale.)